



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO PAGANI

C.so E. PADOVANO – uffici amministrativi Piazza SANT'ALFONSO

Tel/Fax 0815150347 - 84016 PAGANI

sae102002@istruzione.it – Cod. Fisc. 80030340659

PEC: sae102002@pec.istruzione.it

Sito Web: www.primocircolopagani.edu.it



DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO-PAGANI
Prot. 0003399 del 10/10/2023
VI-5 (Uscita)

Ai Genitori
Ai Docenti
Agli Atti
Al Sito Web
p.c. al DSGA

Circolare n.33

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI e PERSONALE - CHIARIMENTI

Gentilissimi,

in merito alle novità previste dall'art. 18 della L. 85/2023 ci sembra giusto intervenire, per fare chiarezza sulle conseguenze che l'estensione degli ambiti di protezione INAIL potrebbe avere per la scuola e per le famiglie.

Nel caso di danno che genera invalidità permanente è bene ricordare che l'INAIL non paga il danno alla persona se l'invalidità è inferiore al 6%; nel caso di danno intermedio (tra il 6 e il 16%) la pensione viene erogata una tantum.

Appare evidente che gli alunni restano esclusi dall'indennizzo morte perché non risultano essere lavoratori portatori di reddito; allo stesso modo risultano esclusi dall'indennizzo per invalidità permanente, poiché statisticamente è raro che in ambito scolastico si verificano infortuni quantificabili oltre la soglia del 6% della franchigia prevista.

Le garanzie INAIL, inoltre, non comprendono la RCT dei genitori per culpa in educando che tutelerebbe le famiglie dai danni prodotti dai figli a scuola e fuori.

Fatta chiarezza sulla natura delle garanzie INAIL e sul loro ristretto campo d'azione per la Scuola, appaiono evidenti le ragioni che rendono necessario ricorrere a una polizza assicurativa integrativa per proteggere gli alunni e il personale, esigenza che non verrà in alcun modo scalfita dall'estensione degli ambiti di applicazione del D.P.R. 1124/65 come stabilito dalla L. 85/2023.

All'esito di queste considerazioni, dunque, appare evidente che il provvedimento

non genererà alcun vantaggio concreto per le famiglie perché le coperture INAIL non sono idonee a garantire i rischi effettivi di danno a cui è soggetta la popolazione scolastica.

Infine si chiarisce che l'art. 18 della L85/2023 esplicitamente richiama la copertura assicurativa (nella sua limitatezza) solo alle attività svolte in classe e pertanto tutte le altre attività, Es. visite guidate e gite, non

sono contemplate in tale previsione normativa. Da quanto sopra esposto è chiaro che in assenza di copertura assicurativa integrativa NESSUNA attività aggiuntiva sarà autorizzata dallo scrivente

Alleghiamo, altresì, una tabella di confronto tra le coperture INAIL e quelle delle polizze integrative.

Con i migliori saluti.

1 ALL.: Tabella di comparazione

Pagani, 10/10/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Attilio Trusio

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate